MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Istituto Comprensivo di Scuola dell'Infanzia Primaria e Secondaria di I grado "Giuseppe Fumasoni"
Via C. Valorsa n. 70 - 23010 Berbenno di Valtellina (SO) - tel. 0342/492198
Codice Fiscale 80002860148 - Codice Istituto: SOIC801006 - e-mail: soic801006@istruzione.it

Berbenno di Valtellina, 21 novembre 2026

**OGGETTO: Disposizione dirigenziale – Disciplina degli accessi ai plessi della Scuola dell'Infanzia, divieto di feste e introduzione di alimenti/bevande esterni, disciplina delle attività con esperti/volontari e tutela della riservatezza.**

Il Dirigente Scolastico, in qualità di Datore di Lavoro e di primo responsabile della sicurezza e della vigilanza sui minori all'interno dell'istituzione scolastica

VISTO l'art. 25 del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165, che attribuisce al Dirigente Scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane, nonché la responsabilità della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio;
VISTO il Dlgs 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione) e il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento dell'autonomia scolastica);
VISTO il Dlgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e in particolare l'art. 64 (Obblighi del datore di lavoro) e l'art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione - gestione dei rischi da interferenza);
VISTO il D.M. 26 agosto 1992 e il D.M. 3 agosto 2015 relativi alle norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica, con specifico riferimento ai parametri numerici di affollamento (carico antropico) e alla capacità di deflusso delle vie di esodo;
VISTO il Regolamento Europeo GDPR 679/2016 e il Codice della Privacy (Dlgs 196/2003 e ss.mm.ii.) in materia di tutela dei dati personali e riservatezza dei minori, con particolare riguardo alle situazioni di fragilità e all'anonimato delle condizioni di disabilità;
VISTO il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e il Piano di Emergenza vigenti nei plessi dell'Istituto;
VISTO il Regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (sistema HACCP) e le normative vigenti in materia di prevenzione del rischio allergeni e tossinfezioni alimentari;
CONSIDERATO che gli edifici scolastici della Scuola dell'Infanzia, di proprietà dell'Ente Locale, sono assegnati all'Istituzione Scolastica per lo svolgimento esclusivo delle attività didattiche ed educative previste dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);
CONSIDERATA la necessità di garantire il rispetto dei parametri di affollamento dei locali, le vie di esodo in caso di emergenza e la chiara attribuzione degli obblighi di vigilanza sui minori (ex art. 2048 c.c.);
CONSIDERATO altresì che il personale collaboratore scolastico in servizio presso i plessi è tenuto esclusivamente alle mansioni di vigilanza, pulizia e sanificazione connesse alle attività istituzionali della scuola, previste dal vigente CCNL Comparto Istruzione e Ricerca;
VALUTATA la necessità di contemperare l'accoglienza e la collaborazione con le famiglie con l'inderogabile dovere di garantire la sicurezza, l'incolumità fisica degli alunni e del personale, nonché la riservatezza delle attività didattiche e dei minori;

**DISPONE**

**Art. 1 – Accesso dei genitori (o comunque adulti) nei plessi della Scuola dell'Infanzia dell'Istituto**
L'accesso dei genitori e degli accompagnatori ai locali interni dei plessi della Scuola dell'Infanzia è rigorosamente limitato alla soglia d'ingresso e presidiato dal personale ATA, alla sola zona immediatamente adiacente agli armadietti per il tempo strettamente necessario alla consegna/ritiro dell'alunno. Fanno eccezione esclusivamente gli incontri istituzionali regolarmente convocati (colloqui scuola – famiglia).

Firmato digitalmente da DANIELA RUSSO

È fatto tassativo divieto di superare tale perimetro o di stazionare nei corridoi e negli spazi comuni. La sosta prolungata di soggetti esterni altera i parametri normativi di affollamento e ostruisce le vie di fuga in caso di emergenza, configurando una violazione delle norme di prevenzione incendi.

**Art.2 – Divieto di organizzazione di feste e laboratori e conseguente divieto di introduzione di alimenti e bevande esterni**

Non è permessa l'organizzazione di feste o eventi privati all'interno dei locali scolastici durante o dopo l'orario scolastico. Le aule e gli spazi comuni sono dimensionati esclusivamente per ospitare i gruppi classe autorizzati. L'introduzione di un numero non quantificabile di adulti non censiti espone la scuola a rischi di sovraffollamento non gestibili, invalidando le condizioni di sicurezza certificate dal DVR e sollevando gravi questioni in merito alla tutela della privacy (GDPR 679/2016).

È ugualmente vietato introdurre nei plessi scolastici cibi e bevande di provenienza domestica, artigianale o commerciale portati dalle famiglie. La somministrazione dei pasti e degli spuntini agli alunni è demandata in via esclusiva al servizio di refezione scolastica appaltato dall'Ente Locale, nel rispetto delle tabelle dietetiche e delle diete speciali certificate.

**Art. 3 - Divieto di attività estemporanee e adempimenti per gli esperti esterni**

Non è consentito l'accesso o la permanenza di genitori o figure esterne per attività operative, laboratoriali o di manutenzione degli spazi (ivi compreso l'orto didattico) in forma spontanea o non preventivamente strutturata.

In conformità all'art. 26 del Dlgs. 81/08 qualunque collaborazione o progetto che preveda l'apporto di soggetti esterni (anche a titolo gratuito) deve essere subordinato alla sottoscrizione di un contratto gratuito e alla verifica della regolarità assicurativa, al fine di tracciare e coordinare i rischi da interferenza.

Pertanto tali attività potranno essere svolte unicamente se preventivamente inserite nel PTOF e strettamente subordinate alla formale collaborazione con il Comune e alla verifica delle relative coperture assicurative d'istituto per gli infortuni e la responsabilità civile.

**Art. 4 - Tutela della privacy e riservatezza dei minori**

Al fine di garantire il rispetto del diritto alla riservatezza di ciascun minore, l'ambiente didattico e di cura deve rimanere protetto da sguardi esterni non autorizzati. La permanenza di adulti non censiti nei corridoi o nei pressi o addirittura nelle aule lede il diritto alla riservatezza, alla dignità e alla tutela dei bambini in momenti di potenziale fragilità o routine, e rischia di esporre involontariamente dati sensibili (sanitari o inclusivi) tutelati dal segreto d'ufficio e dalle norme sulla privacy.

Al fine di garantire il pieno rispetto del GDPR e del diritto alla riservatezza dei minori, è fatto divieto assoluto ai genitori e agli esterni di circolare nei corridoi, nelle aule o nei giardini durante l'orario di funzionamento della scuola.

Non è consentito l'uso di smartphone o strumenti di ripresa video/fotografica all'interno delle pertinenze scolastiche se non espressamente autorizzato per iscritto dal Dirigente Scolastico

**Art. 5 - Disposizioni finali e vigilanza**

La presente disposizione ha validità immediata e permanente. Il personale docente e il personale ATA sono incaricati di vigilare sull'osservanza del presente decreto e di segnalare tempestivamente alla scrivente ogni inosservanza o eccezione non autorizzata. La presente disposizione viene pubblicata in data odierna sul sito web istituzionale nella sezione "Albo Pretorio".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Daniela Russo
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del Dlgs. 82/2005

Firmato digitalmente da DANIELA RUSSO